



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE VII

COSTITUZIONE DEL COMITATO DELLA SOSTENIBILITÀ VITIVINICOLA - ARTICOLO 224 TER, LEGGE 18 LUGLIO 2020, N. 77

VISTI gli orientamenti in materia di sostenibilità fissati dall' Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi declinati nei "*Sustainable Development Goals*";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", nel cui contesto si attribuisce alla PAC un ruolo determinante nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea sulla base dell'Agenda 2030;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo", che definisce una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e climaticamente neutra e che, in particolare, nel capitolo "Dal produttore al consumatore", evidenzia l'importanza degli agricoltori europei nella gestione della transizione verso gli obiettivi prefissati dall'Unione e l'importanza di sostenere gli sforzi volti ad affrontare i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità, attraverso la definizione di sistemi alimentari sostenibili;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore, con la quale si stabilisce un nuovo punto di equilibrio tra sistemi alimentari, biodiversità, salvaguardia della salute, benessere delle persone e, al tempo stesso, rafforzare la competitività e la resilienza del settore agroalimentare dell'UE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la programmazione 2014 – 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare l'articolo 16 comma 1 lett. b che stabilisce le regole per i regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, la Sezione 4, relativa ai Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti agroalimentari, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata - SQNPI e il successivo decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, n. 4890;

VISTO il lavoro di armonizzazione prodotto dal gruppo tecnico ristretto composto da rappresentanti dei sistemi di certificazione e dei sistemi di autovalutazione più rappresentativi a livello nazionale



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

(VIVA, Equalitas, Tergeo) volto alla definizione di requisiti di base condivisi e funzionali alla condivisione dello standard unico;

VISTA la legge 18 luglio 2020, n. 77, che all'articolo 224-ter prevede l'istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2020, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Blasi, Dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico di Capo del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, confermato, senza soluzione di continuità, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2021;

PRESO ATTO che al fine di adempiere al comma 1 del predetto articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77 è necessario procedere con la definizione del disciplinare riportante l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche che è alla base del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, da integrare, in sede di prima applicazione, con i principi e le disposizioni delle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 4 del 3 febbraio 2011 e da aggiornare con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale;

PRESO ATTO della presenza a livello nazionale di diversi sistemi di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola nell'ambito dei quali può essere gestita la certificazione dell'applicazione conforme al disciplinare in tutte le fasi del processo vitivinicolo mediante le verifiche effettuate da Organismi di controllo accreditati in base alla norma ISO 17065;

PRESO ATTO altresì che al comma 2 del predetto articolo 224-ter è stabilito che al fine di aggiornare il disciplinare e valutare l'impatto delle scelte operate è necessario procedere con l'istituzione di un sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, nonché procedere, con successivo provvedimento, alla definizione di indicatori sentito il Ministero della Transizione;

CONSIDERATA l'evoluzione a livello internazionale e nazionale del concetto di sostenibilità che include necessariamente anche gli aspetti sociali ed economici oltre che quelli ambientali ed agronomici e la definizione dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino di vitivinicoltura sostenibile (CST 1/2004), acquisita successivamente da standard di sostenibilità italiani pubblici e privati;

CONSIDERATA l'esperienza maturata da numerose realtà agricole nazionali sulla misura della sostenibilità e le buone pratiche agricole sostenibili sostenute attraverso i Piani di Sviluppo Rurale e nonché ulteriori iniziative volontarie di certificazione;

CONSIDERATO che al fine di assicurare adeguata implementazione agli obiettivi riportati nei due precedenti paragrafi è opportuno acquisire la competenza e l'esperienza degli esperti del settore attingendo, oltre alle professionalità del Mipaaf e delle Regioni e Province autonome, anche a quelle espresse dai sistemi di certificazione della sostenibilità nel settore vitivinicolo più rappresentativi a livello nazionale;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 224-ter il quale stabilisce che il disciplinare di cui al comma 1 è approvato con DM del Mipaaf previa acquisizione del parere dell'Organismo tecnico



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

scientifico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014;

DECRETA

Articolo 1

(Sistema di certificazione e istituzione del Comitato della sostenibilità vitivinicola)

1. Il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola di cui all'articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77, finalizzato a riscontrare la conformità dei processi del settore vitivinicolo rispetto allo specifico disciplinare definito al successivo articolo 4, utilizza le modalità e le procedure del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, di cui all'articolo 2 comma 3, della Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
2. La rispondenza del processo produttivo ai requisiti del disciplinare di cui al successivo articolo 4 viene attestata mediante certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di controllo incaricato di effettuare le verifiche.
3. Al fine di assicurare l'implementazione delle disposizioni di cui all'articolo 224-ter della legge 77 del 18 luglio 2020 nello specifico ambito vitivinicolo, è istituito il Comitato della sostenibilità vitivinicola, di seguito CoSVi.
4. Il certificato di conformità di cui al comma 2 può essere rilasciato, per un periodo transitorio di due anni, anche nel caso in cui la piena rispondenza del processo produttivo ai requisiti del disciplinare si riferisca ai sistemi di certificazione della sostenibilità esistenti a livello nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

(Compiti del Comitato della sostenibilità vitivinicola)

Al CoSVi sono attribuiti i seguenti compiti:

1. definizione del disciplinare della sostenibilità vitivinicola e successivo aggiornamento;
2. definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilità della filiera vitivinicola, ivi compresa la determinazione dei criteri per l'individuazione del campione delle aziende a carico delle quali condurre l'indagine;
3. individuazione degli indicatori necessari alle valutazioni della sostenibilità della filiera vitivinicola;
4. supporto al Mipaaf nella fase di confronto e consultazione del partenariato economico e sociale sui contenuti del disciplinare di cui all'articolo 4.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Articolo 3

(Componenti del Comitato della sostenibilità vitivinicola)

1. Sono componenti del CoSVi:
 - a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome;
 - c) due esperti del CREA, di cui uno afferente al Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia ed uno al Centro di ricerca per la Viticoltura ed Enologia;
 - d) un rappresentante di Accredia.
 - e) a titolo consultivo, un rappresentante per ciascuno dei sistemi di valutazione della sostenibilità nel settore vitivinicolo facenti parte del Gruppo di lavoro per la Sostenibilità in Vitivinicoltura (GLSV) di cui alle premesse, esistenti a livello nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. La funzioni di coordinatore è attribuita al Direttore della DG PIUE.
3. Ai componenti del CoSVi non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Articolo 4

(Disciplinare della sostenibilità vitivinicola)

1. Il disciplinare alla base del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, di seguito disciplinare, riporta l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell'ambiente, la qualità e sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle procedure, ai principi e alle disposizioni contenute nelle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, da integrare tenendo conto, sia per la fase di campo che di cantina, delle prescrizioni e dei requisiti previsti da norme cogenti o volontarie, nazionali o internazionali, e dei più recenti orientamenti in materia di sostenibilità dei processi produttivi della filiera vitivinicola.
2. Sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 6, e tenuto conto delle innovazioni tecnico scientifiche, il disciplinare è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Articolo 5

(Adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola)

1. L'adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola è volontaria e può avvenire



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

da parte di aziende singole o associate.

2. Le modalità di adesione, controllo e verifica delle aziende aderenti al Sistema di certificazione della sostenibilità di cui al presente decreto sono quelle già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), come previsto dall'articolo 2 - commi 3), 4) e 5) della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e dal relativo decreto ministeriale di applicazione 8 maggio 2014, n. 4890.

Articolo 6

(Monitoraggio della sostenibilità vitivinicola)

1. Il monitoraggio nazionale della sostenibilità della filiera vitivinicola verifica l'impatto derivante dall'attuazione del disciplinare di cui all'articolo 4 sugli aspetti di natura ambientale, economica e sociale che interessano l'intero processo produttivo, distinto in fase di campo e di cantina.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 224-ter della legge 18 luglio 2020, n. 77, il sistema di monitoraggio è strutturato in modo da ricavare le informazioni, in quanto pertinenti, necessarie ad alimentare gli indicatori di monitoraggio previsti dal Piano strategico nazionale della Politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e dalla rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.
3. Nella definizione del sistema di monitoraggio, il CoSVi individua i criteri per l'estrazione del campione di aziende della filiera vitivinicola da sottoporre a valutazione, prendendo a riferimento sia le aziende che hanno già intrapreso percorsi di certificazione di sostenibilità, sia quelle di recente ingresso, sulla base di un'appropriata analisi del rischio; propone inoltre le più idonee modalità di integrazione delle diverse banche dati, al fine di ridurre l'onere per le imprese che aderiscono alla certificazione.
4. Il sistema di monitoraggio è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 7

(Indicatori)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, il CoSVi individua gli indicatori di monitoraggio della sostenibilità della filiera vitivinicola e ne propone l'approvazione con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero della Transizione Ecologica.
2. Gli indicatori di monitoraggio, calcolati dalle basi di dati ufficiali nazionali, misurano lo stato di applicazione di alcuni impegni dello standard e sono connessi in modo funzionale agli obiettivi delle politiche agricole comunitarie e nazionali.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

3. In sede di prima applicazione, gli indicatori sono riferiti al monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6. Per le fasi successive di sviluppo del disciplinare, si introducono indicatori di performance al fine di quantificare il progresso compiuto in termini di sostenibilità dei processi e dell'organizzazione. Il CoSVi individua gli indicatori di performance tra quelli riconosciuti dal mercato e dai relativi standard internazionali.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Capo Dipartimento

Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005

<st